



Ferrovie Appulo Lucane

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente polizza è stipulata tra

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
CORSO ITALIA 8
70123 BARI BA
C.F.005538100727

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.03.2023

alle ore 24 del 31.03.2025

Allegato 2.6

SCHEDA DI POLIZZA

NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	FERROVIE APPULO LUCANE
SEDE LEGALE	CORSO ITALIA, 8
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	C.F.005538100727
ATTIVITÀ SVOLTA	TRASPORTO PUBBLICO
DURATA DELLA POLIZZA	EFFETTO: DALLE ORE 24 DEL 31.03.2023 SCADENZA: ALLE ORE 24 DEL 31.03.2025
UBICAZIONE STABILIMENTO	VEDASI ALLEGATI
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI	SÌ
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI	SÌ
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE PRESSO TERZI	NO
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE	NO
AMIANTO: DANNI DA AMIANTO	NO
AMIANTO: SPESE DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO	NO
BENI ALL' INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO	SÌ
GESTIONE CRISI	SÌ
SPESE PER LA RICERCA DELLA CAUSA TECNICA DELL'INQUINAMENTO	NO

DANNI AI BENI DELL'ASSICURATO IN FASE DI CARATTERIZZAZIONE	Sì
PERITO DI PARTE	Sì
RETROATTIVITÀ	31.12.2005
PREMIO IMPOSIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
FONDO ANTI-RACKET	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER - INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVISIONALE BROKER	10 %

SEZIONE I
DEFINIZIONI

Annualità assicurativa o Periodo assicurativo	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	La persona fisica e/o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Ha sempre la qualifica di assicurato il Contraente (Ente pubblico).
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker o Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Bonifica	L'insieme degli interventi atti a eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione di soglia di rischio.
Committenza del trasporto	Il trasporto su strada e/o ferrovia commissionato dall'assicurato a vettori terzi autorizzati al trasporto di merci, sostanze pericolose, materie prime o rifiuti.
Condizioni originarie	Le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Danni ai beni dell'assicurato in fase di caratterizzazione	Costi di ripristino – sostituzione – riparazione nel medesimo stato d'uso dei beni dell'assicurato danneggiati, dopo la denuncia di un sinistro risarcibile, per effettuare la caratterizzazione all'interno dello stabilimento, nel caso in cui non sia possibile effettuare analoghe verifiche in altre parti dello stabilimento e su richiesta dell'autorità competente.
Danno ambientale	Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una matrice ambientale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
Data di retroattività	Data a partire dalla quale l'inquinamento e/o il danno ambientale devono aver avuto origine perché le garanzie prestate dalla polizza siano operative.
Elemento interrato	Elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna.
Dipendenti o Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il

	<p>Contraente si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ quelle distaccate temporaneamente presso altri enti o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; ✓ quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal contrante. <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti (a esempio stagisti e tirocinanti) deve intendersi a ogni effetto riferito a dipendenti o prestatori di lavoro. Si intendono parificati ai dipendenti i soggetti impiegati presso l'ente in lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità, nonché i soggetti non dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la stessa si avvale per l'erogazione di pubblici servizi.</p>
Durata dell'assicurazione o polizza	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Indennizzo – Risarcimento	Somma dovuta dalla Società al terzo in caso di sinistro.
Inquinamento	Contaminazione o potenziale contaminazione delle matrici ambientali, causata da una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata e dal quale sorge/può derivare l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di bonifica e/o di ripristino del danno ambientale e/o la richiesta di risarcimento danni contro l'assicurato da parte di terzi.
Interventi di bonifica	Misure di prevenzione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, ripristino post bonifica, nonché analisi, monitoraggi, attività di caratterizzazione, di progettazione e analisi di rischio, indagini preliminari sui parametri oggetto dell'inquinamento
Interventi di bonifica interni allo stabilimento	Interventi di bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo stabilimento, escluse le acque sotterranee
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Matrici ambientali	Suolo, sottosuolo, aria, acque superficiali, acque interne, acque sotterranee, acque marine e quelle costiere, le specie e gli habitat protetti dalla normativa nazionale e comunitaria
Messa in sicurezza d'emergenza	Ogni intervento immediato o a breve termine, in condizioni di emergenza in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici ambientali presenti nel sito e a rimuoverle, in attesa di

	eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.
Messa in sicurezza operativa	Insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio, idonei a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o di bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività.
Messa in sicurezza permanente	Insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente.
Misure di prevenzione	Iniziative per contrastare un evento, un atto o una omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia.
Operazioni di carico e scarico	Operazioni di carico e scarico – effettuate presso terzi - di merci, sostanze pericolose, materie prime o rifiuti, dagli automezzi di proprietà dell'assicurato manualmente e/o con mezzi e dispositivi meccanici.
Perito di parte	Consulente che l'assicurato potrà nominare per la gestione dei rapporti con la Società in caso di sinistro
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Pubblica Amministrazione	L'insieme degli enti pubblici (come da elenco individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge Finanziaria n. 196/2009 ss.mm.ii.) che concorrono all'esercizio e alle funzioni dell'amministrazione dello Stato italiano nelle materie di sua competenza. A titolo esemplificativo sono enti pubblici: Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero – IPAB – A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Parchi, Enti o Associazioni Varie, Fondazioni, Musei, AT.E.R. – A.L.E.R. la cui attività è soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Spese per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento	Spese sostenute dall'assicurato, dopo la denuncia di un sinistro risarcibile, per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento (a titolo esemplificativo: prove di tenuta o verifiche su serbatoi, reti fognarie, vasche interrate...) escluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti.
Ripristino post bonifica	Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di

	recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso
Ripristino del danno ambientale	<p>Insieme degli interventi di riparazione del danno ambientale progettati e attuati in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dalla legislazione italiana in vigore al momento dell'approvazione del progetto da parte del Ministero dell'Ambiente di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ripristino primario: qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie ✓ Ripristino complementare: qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle risorse naturali e/o dei servizi naturali <p>Ripristino compensativo: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data in cui si verifica il danno ambientale fino a quando il ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo.</p>
Risorse naturali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Specie e habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria ✓ Acque superficiali, sotterranee e costiere <p>Suolo e sottosuolo</p>
Servizi naturali	funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o della collettività.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	<p>L'evento, verificatosi in conseguenza dell'attività assicurata, durante il periodo di assicurazione e successivamente alla data di retroattività, che cagiona l'inquinamento e/o un danno ambientale da cui può derivare alternativamente o congiuntamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di bonifica l'obbligo giuridico di procedere agli interventi di ripristino del danno ambientale <p>la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'assicurato, durante il periodo di assicurazione, per inquinamento e/o danno ambientale che abbia avuto origine dopo la data di retroattività.</p>
Società – Compagnia – Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Spese	Spese effettivamente sostenute.
Spese per la gestione della crisi aziendale	Costi sostenuti dall'assicurato durante il periodo di assicurazione, a seguito di un sinistro risarcibile, per gestire

	<p>l'impatto negativo sui mass media (stampa, tv, giornali, radio, internet) ed effettuare una comunicazione corretta dei fatti e delle iniziative intraprese per gestire l'evento di inquinamento tramite conferimento di incarico a Società specializzata nelle pubbliche relazioni e nella gestione della crisi, previo consenso scritto della Società. Sono escluse le spese pubblicitarie.</p>
Stabilimento	Sito o area perimetrata, sottoposto al controllo dell'assicurato, nel quale si svolge l'attività dichiarata in polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (o unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

**SEZIONE II
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE****ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO**

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella scheda di polizza; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni, anche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e ii., l'Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto., da richiedere alla Società entro 30 giorni dalla naturale scadenza.

Pertanto, a seguito di benestare della Società, questa si impegna a rinnovare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo premio sarà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*.

In caso di diniego da parte della Società è in ogni caso confermata l'operatività della proroga massima di 180 giorni di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO*.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'intermediario incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che

L'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. ii. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo; fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalla Società e provate per iscritto.

ART.11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuatori, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, nonché per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

ART. 12 GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6, in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Il Contraente, l'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per L'ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

ART. 13 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata; PEC (posta elettronica certificata).

ART. 15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, **ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore**. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 20 VALIDITÀ TERRITORIALE E GIURISDIZIONE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Europa geografica, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il sinistro abbiano avuto luogo:

- 1) nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino relativamente alle garanzie di cui agli articoli **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI** e **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI**
- 2) nei Paesi dell'Europa geografica relativamente alle garanzie di cui agli articoli **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE PRESSO TERZI** e **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE –**

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE.

La presente polizza è stata redatta originariamente in italiano. Ogni altra versione della presente polizza redatta in altre lingue non sarà impegnativa. Nel caso in cui qualsiasi traduzione della presente polizza dovesse entrare in conflitto con la versione italiana, prevarrà il testo italiano.

ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia a esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori dell'Ente, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.



SEZIONE III
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

ART. 23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI

In caso di inquinamento o di danno ambientale verificatosi durante l'attività svolta nello stabilimento assicurato indicato nella scheda di polizza, la Società, fino alla concorrenza del massimale indicato:

- a) si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
 - ✓ morte e lesioni personali;
 - ✓ distruzione e deterioramento materiale di cose;
 - ✓ interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento;
- b) rimborserà all'assicurato, le spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale. Per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale interni allo stabilimento sarà valido il sottolimite indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

Il rimborso delle spese avverrà al definitivo compimento degli interventi di bonifica e/o di ripristino del danno ambientale. La Società, previa richiesta dell'assicurato e in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del sinistro, può concedere anticipi sulle spese.

ART. 24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI

In caso di inquinamento o di danno ambientale verificatosi durante l'attività presso terzi indicata nella scheda di polizza, la Società, fino alla concorrenza del massimale indicato:

- a) si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
 - ✓ morte e lesioni personali;
 - ✓ distruzione e deterioramento materiale di cose;
 - ✓ interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento;
- b) rimborserà all'assicurato, le spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale.

Il rimborso delle spese avverrà al definitivo compimento degli interventi di bonifica e/o di ripristino del danno ambientale. La Società, previa richiesta dell'assicurato e in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del sinistro, può concedere anticipi sulle spese.

ART. 25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE PRESSO TERZI

In caso di inquinamento o di danno ambientale verificatosi durante le operazioni di carico e scarico presso terzi dagli automezzi assicurati indicati nell'**ALLEGATO 1**, la Società, fino alla concorrenza del massimale indicato:

- a) si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
 - ✓ morte e lesioni personali;
 - ✓ distruzione e deterioramento materiale di cose;
 - ✓ interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento;
- b) rimborserà all'assicurato, le spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale.

Il rimborso delle spese avverrà al definitivo compimento degli interventi di bonifica e/o di ripristino del danno ambientale. La Società, previa richiesta dell'assicurato e in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del sinistro, può concedere anticipi sulle spese.

ART. 26 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

In caso di inquinamento o di danno ambientale verificatosi durante il trasporto su strada e/o ferrovia commissionato dall'assicurato a vettori terzi autorizzati al trasporto, come indicato nella scheda di polizza, la Società, fino alla concorrenza del massimale indicato:

- a) si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
 - ✓ morte e lesioni personali;
 - ✓ distruzione e deterioramento materiale di cose;
 - ✓ interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento;
- b) rimborserà all'assicurato, le spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale.

Il rimborso delle spese avverrà al definitivo compimento degli interventi di bonifica e/o di ripristino del danno ambientale. La Società, previa richiesta dell'assicurato e in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del sinistro, può concedere anticipi sulle spese.

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile del vettore autorizzato dal per il trasporto su strada delle merci, sostanze pericolose, materie prime o rifiuti descritte in polizza nonché di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico, con facoltà di rivalsa da parte della Società.

Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione. Qualora esista a favore del vettore e/o di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico altra copertura assicurativa, questa opererà a primo rischio rispetto alla presente polizza.

ART. 27 INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE

Relativamente alle richieste di risarcimento di cui l'assicurato è civilmente responsabile ai sensi di quanto previsto agli articoli **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI**, **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI**, **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE PRESSO TERZI** e **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE** si precisa che l'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione a condizione che l'inquinamento e/o il danno ambientale abbiano avuto origine successivamente alla data di retroattività indicata nella scheda di polizza. In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della polizza.

Relativamente al rimborso delle spese per gli interventi di bonifica o per il ripristino del danno ambientale ai sensi di quanto previsto agli articoli **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI**, **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI**, **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE PRESSO TERZI** e **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE** si precisa che l'assicurazione opera per l'inquinamento e/o il danno ambientale che abbiano avuto origine successivamente alla data di retroattività indicata nella scheda di polizza e che si siano manifestati per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

ART. 28 ULTRATTIVITÀ - PERIODO DI OSSERVAZIONE

A parziale deroga dell'articolo **INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE** l'assicurazione opera per le richieste di risarcimento e per le spese per gli interventi di bonifica o per il ripristino del danno ambientale rispettivamente, presentate all'assicurato e sostenute dall'assicurato non oltre 6 mesi dalla scadenza della polizza, a condizione che l'evento che cagiona l'inquinamento si sia verificato successivamente alla data di retroattività indicata nella scheda di polizza ma non oltre la scadenza della polizza.

ART. 29 CONDIZIONE DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata a condizione che l'assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione dell'inquinamento e/o del danno ambientale alle autorità competenti.

ART. 30 PLURALITÀ DI AUTORI DEL DANNO

Nel caso in cui l'inquinamento e/o il danno ambientale si verifichi per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'assicurato, per le spese di bonifica e ripristino del danno ambientale, soltanto le spese direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato e dimostrabile nella causazione dell'inquinamento e, per i danni a terzi, nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

ART. 31 DATAZIONE DELL'INQUINAMENTO E/O DEL DANNO AMBIENTALE

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'inquinamento e/o il danno ambientale, la Società terrà indenne l'assicurato ovvero rimborserà allo stesso le spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'inquinamento e/o il danno ambientale e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

ART. 32 RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO PER FATTO DEGLI APPALTATORI E DEI SUBAPPALTATORI

Premesso che l'assicurato può appaltare o subappaltare parte delle attività assicurate con la presente polizza, l'assicurazione vale anche:

- ✓ per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori;
- ✓ per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori, ferma la facoltà di rivalsa della Società.

ART. 33 ISPEZIONI TECNICHE E DOCUMENTAZIONE

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

ART. 34 OBBLIGHI IN CASO DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, ALIENAZIONE DELLO STABILIMENTO/SOCIETÀ O PROCEDURA CONCORSUALE

L'assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata o PEC (posta elettronica certificata) da inviare entro 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se la l'Ente assicurato e/o stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà;
- b) se interrompe a titolo provvisorio (periodo superiore ai 30 giorni) o definitivo l'attività;
- c) se l'assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera c), la comunicazione all'assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'assicurato.

l'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla presente polizza.

Nel caso di cui alla lettera a) l'assicurazione, se il premio è stato pagato, continua a favore dell'acquirente per i 60 giorni successivi a quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei 30 giorni successivi alla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

**SEZIONE IV
ESCLUSIONI****ART. 35 ESCLUSIONI GENERALI**

L'assicurazione non copre i danni o le spese:

- a) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio e il trasporto di prodotti petroliferi;
- b) causati dalla dolosa mancata osservanza, da parte dell'assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1900 comma 2 del Codice Civile;
- c) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- d) causati da amianto;
- e) derivanti da un sinistro verificatosi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, di vandalismo o di sabotaggio, di furto, di rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- f) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) derivanti da fatti o circostanze noti all'assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'assicurazione;
- h) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- i) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM).

L'assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e altrimenti non imposte dalla legge

ART. 36 DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'assicurazione;
- c) i prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le Società le quali, rispetto all'assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, nonché gli Amministratori delle medesime,

ART. 37 QUALIFICA DI TERZO

A parziale deroga dell'articolo *DELIMITAZIONI*, si prende atto tra le parti che sono considerati terzi tutti i soggetti persone fisiche compresi coloro che ricoprono la carica di amministratori dell'Ente Contraente, loro coniugi, genitori, figli, parenti e affini.

Non sono considerati terzi esclusivamente le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio e per le quali sia operante apposita copertura assicurativa R.C.O. Pertanto, i prestatori

d'opera sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà o in caso di inoperatività della copertura assicurativa R.C.O.

ART. 38 ESCLUSIONI RELATIVE UNICAMENTE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI (rif. articolo OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - GARANZIA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI)

In aggiunta all'articolo *ESCLUSIONI* l'assicurazione non copre i danni o le spese:

- a) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello stabilimento;
- b) causati da attività svolte all'esterno dello stabilimento;
- c) derivanti da fatti o eventi verificatisi successivamente alla chiusura o alienazione dello stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste (articoli *MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE* e *OBBLIGHI IN CASO DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, ALIENAZIONE DELLO STABILIMENTO/SOCIETÀ O PROCEDURA CONCORSUALE*);
- d) causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo stabilimento;
- e) cagionati a cose di proprietà dell'assicurato che si trovino all'interno dello stabilimento;
- f) causati da inquinamento o danno ambientale verificatosi successivamente all'abbandono del controllo operativo dello stabilimento da parte dell'assicurato.

L'assicurazione non comprende le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e/o i costi di sostituzione/riparazione degli stessi.

ART. 39 ESCLUSIONI RELATIVE UNICAMENTE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI (rif. articolo OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - GARANZIA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI)

In aggiunta all'articolo *ESCLUSIONI* l'assicurazione non copre i danni o le spese causati dalle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici.

ART. 40 ESCLUSIONI RELATIVE UNICAMENTE ALLA GARANZIA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO (rif. articolo OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE)

In aggiunta all'articolo *ESCLUSIONI* l'assicurazione non copre i danni o le spese:

- a) conseguenti al trasporto, a operazioni di carico, scarico e trasporto eseguiti non in conformità alle normative vigenti;
- b) conseguenti ad operazioni effettuate da persone non abilitate a norma di legge.

**SEZIONE V
ESTENSIONI DI GARANZIA**

Le estensioni di seguito dettagliate sono operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza.

ART. 41 AMIANTO

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente polizza, l'assicurazione è estesa ai danni da inquinamento causati da amianto a seguito d'incendio, esplosione, scoppio e di eventi naturali.

La presente estensione è prestata con sottolimite, franchigia e scoperto,—indicati alla sezione *MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI*.

Spese di rimozione e smaltimento

Sempre a seguito di incendio, esplosione, scoppio e di eventi naturali s'intendono altresì comprese nella garanzia le spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti amianto.

La presente estensione è prestata con sottolimite, franchigia e scoperto,—indicati alla sezione *MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI*.

ART. 42 BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO

A deroga dell'esclusione di cui all'articolo *ESCLUSIONI* lettera f), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente polizza, l'assicurazione è estesa alla copertura delle spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'assicurato che si trovino all'interno dello stabilimento assicurato nel momento in cui si verifica l'inquinamento.

La presente estensione è prestata con sottolimite, franchigia e scoperto,—indicati alla sezione *MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI*.

ART. 43 SPESE PER LA GESTIONE DELLA CRISI AZIENDALE

L'assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti dall'assicurato durante il periodo di assicurazione, a seguito di un sinistro risarcibile, per gestire l'impatto negativo sui mass media (stampa, TV, giornali, radio, internet) ed effettuare una comunicazione corretta dei fatti e delle iniziative intraprese per gestire l'evento di inquinamento tramite conferimento di incarico a Società specializzata nelle pubbliche relazioni e nella gestione della crisi, previo consenso scritto della Società. Sono escluse le spese pubblicitarie.

La presente estensione è prestata con sottolimite, franchigia e scoperto indicati alla sezione *MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI*.

ART. 44 RICERCA CAUSA DELL'INQUINAMENTO

L'assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti dall'assicurato, dopo la denuncia di un sinistro risarcibile, per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento (a titolo esemplificativo: prove di tenuta di serbatoi, condutture, rete fognaria, verifiche su vasche interrate e simili) escluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti o di sostituzione riparazione degli stessi.

La presente estensione è prestata con sottolimite, franchigia e scoperto,—indicati alla sezione *MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI*.

ART. 45 DANNI AI BENI DELL'ASSICURATO IN FASE DI CARATTERIZZAZIONE

L'assicurazione è estesa alla copertura dei costi di ripristino, sostituzione, riparazione nel medesimo stato d'uso dei beni dell'assicurato danneggiati, dopo la denuncia di un sinistro risarcibile, per effettuare la caratterizzazione all'interno dello stabilimento, nel caso in cui non sia possibile effettuare analoghe verifiche in altre parti dello stabilimento e su richiesta dell'autorità competente. La presente estensione è prestata con sottolimiti, franchigia e scoperto—Indicati alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ART. 46 PERITO DI PARTE

L'assicurazione è estesa alla copertura dei costi del perito di parte che l'assicurato potrà nominare per la gestione dei rapporti con la Società in caso di sinistro.

La presente estensione è prestata con sottolimiti, franchigia e scoperto, indicati alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

**SEZIONE VI
COSTITUZIONE DEL PREMIO****ART. 47 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE**

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili indicati nella sezione *CALCOLO DEL PREMIO*.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata dell'assicurazione.

**SEZIONE VII
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO****ART. 48 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni dal momento in cui il settore o l'ufficio competente ne sia venuto a conoscenza.

ART. 49 OBBLIGHI DI COOPERAZIONE DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'assicurato dovrà collaborare con la Società in ogni fase della gestione del sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a) la corrispondenza tra l'assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo e i recapiti della ditta incaricata;
- d) i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del sinistro;
- e) i documenti, le analisi e i progetti tecnici funzionali agli interventi di bonifica e ripristino del danno ambientale richiesti dalla legge.

L'assicurato può richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- ✓ del progettista;
- ✓ del direttore dei lavori;
- ✓ dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate, salvo diversa pattuizione con la Società.

ART. 50 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore, della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Tali report dovranno essere forniti anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker.

La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

ART. 51 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume la gestione dei sinistri, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, per conto dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'intervenuta transazione. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro, cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro,

spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende, imposte e sanzioni. Tuttavia, la Società acconsentirà a nominare legali e tecnici di fiducia dell'assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo oppure se questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. I costi dei professionisti così nominati si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In ogni caso, la Società gestirà le vertenze del sinistro avendo cura di preservare gli interessi dell'assicurato ad una pronta definizione delle questioni relative alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi così da permettere percorsi giudiziari agevolati evitando pregiudizi al patrimonio di quest'ultimo.



**SEZIONE VII
MASSIMALI - LIMITI DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI****ART. 52 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO**

Il massimale indicato di polizza nella tabella di seguito riportata rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni sinistro. In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale per più sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente polizza e ciò indipendentemente dal numero di sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

ART. 53 SCOPERTO - FRANCHIGIA

Rimane a carico del Contraente lo scoperto o la franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro, come indicato nella tabella di seguito riportata. Relativamente alle garanzie opzionali, se non diversamente indicato sul frontespizio, opererà lo scoperto o franchigia della garanzia base.

Il Contraente si impegna a rimborsare la franchigia e/o lo scoperto previsto in polizza entro 120 giorni dal momento in cui la Società ha liquidato il danno a terzi.

Si concorda che, in caso di franchigia e/o scoperto, l'assicurazione prestata dalla Società opera in eccesso al valore della franchigia e/o dello scoperto, a tutti i fini contrattuali e di legge.

GARANZIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA	MASSIMO RISARCIMENTO PER SINISTRO E ANNO
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI	10%	€ 5.000,00	€ 1.500.000,00
SOTTOLIMITE SPESE DI BONIFICA E DANNO AMBIENTALE ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO		€ 5.000,00	€ 1.000.000,00
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI		€ 5.000,00	€ 1.500.000,00
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI		€ 5.000,00	€ 1.500.000,00
BENI ALL' INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO		€ 5.000,00	€ 1.500.000,00
DANNI AI BENI DELL'ASSICURATO IN		€ 5.000,00	€ 1.500.000,00

FASE DI CARATTERIZZAZIONE			
PERITO DI PARTE			€ 30.000,00

**SEZIONE VIII
CALCOLO DEL PREMIO**

Premio imponibile annuo	Tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo totale

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente anche in nome e per conto dell'assicurato dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nel presente contratto:

DEFINIZIONI

SINISTRO

ARTICOLI

SEZIONE II CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
53 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO
15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

20 VALIDITÀ TERRITORIALE E GIURISDIZIONE

SEZIONE III CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

27 INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE

31 DATAZIONE DELL'INQUINAMENTO E/O DEL DANNO AMBIENTALE

34 OBBLIGHI IN CASO DI SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, ALIENAZIONE DELLO STABILIMENTO/SOCIETÀ O PROCEDURA CONCORSUALE

SEZIONE IV ESCLUSIONI

48 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

49 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

50 OBBLIGHI DI COOPERAZIONE DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
54 SCOPERTO – FRANCHIGIA

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)

